|  |
| --- |
| **CONTRATTO PER LA CONSEGNA DEI DATI DI MISURA****RELATIVI A PUNTI DI PRELIEVO/IMMISSIONE** |

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE E CONSEGNA DEI DATI DI MISURA**

**RELATIVI A PUNTI DI PRELIEVO/IMMISSIONE**

**tra**

**e-distribuzione S.p.A.,** società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, via Domenico Cimarosa n. 4, Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - R.E.A n. 922436 – Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009, capitale sociale Euro 2.600.000.000, interamente versato, in persona del procuratore della Società stessa come in calce indicato, nel seguito denominata “Distribuzione” o “ED”;

e

**RAGIONE SOCIALE,** con sede legale in INSERIRE SEDE LEGALE LOCALITA’ (INSERIRE SEDE LEGALE PROVINCIA), INSERIRE SEDE LEGALE VIA, codice fiscale INSERIRE CODICE FISCALE e partita IVA INSERIRE PARTITA IVA, capitale sociale Euro INSERIRE CAPITALE SOCIALE interamente versato, iscritta presso la CCIAA di INSERIRE CCIAA\_di al n. ​INSERIRE N\_CCIAA Registro Imprese e al n. INSERIRE N\_REA R.E.A, rappresentata da NOME COGNOME RAPPRESENTANTE, nella sua qualità di INSERIRE CARICA SOCIALE nel seguito denominata “Richiedente”;

congiuntamente denominate le “Parti”

**PREMESSO CHE**

1. Distribuzione, nella sua qualità di impresa concessionaria del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, rileva le misure dell’energia prelevata dai punti di connessione in prelievo nella titolarità di clienti finali, nonché di quella immessa da impianti di produzione, secondo quanto previsto dall’Allegato B (TIME) della Delibera ARERA 616/2023/R/eel e s.m.i.;
2. il Richiedente - al fine di ottenere i dati di misura di cui al punto 1 e procedere alla determinazione dei quantitativi di energia elettrica prelevata e/o immessa dalla/nella rete dai clienti finali titolari dei punti oggetto del servizio di trasporto o che, ai sensi dell’allegato 3, hanno rilasciato apposito consenso - ha interesse all’erogazione da parte di Distribuzione del Servizio di aggregazione e consegna dei dati di misura oggetto del presente contratto;

Tutto quanto sopra premesso, le Parti

**convengono e stipulano quanto segue**

#### Art. 1 Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2 Definizioni**

I seguenti termini ed il loro utilizzo nel presente contratto avranno il significato di seguito indicato.

1. Per Allegati si intendono i seguenti documenti:
2. Specifica tecnica (all.n.1);
3. Elenco Punti di Prelievo/Immissione identificati con codice POD riportante la frequenza del servizio (all.n.2);
4. Atto contenente il consenso scritto del Titolare del Punto di Prelievo/Immissione alla messa a disposizione delle misure (all.n.3);
5. Modulo di adesione al rilascio del certificato digitale per la trasmissione elettronica di dati (all.n.4);
6. Dichiarazione conflitto di interessi (all. n. 5)
7. per “Titolare del Punto di Prelievo/Immissione” o semplicemente “Titolare” si intende il cliente finale o il titolare dell’impianto di produzione di energia elettrica in favore del quale Distribuzione effettua i servizi di trasporto e di connessione alla propria rete elettrica
8. per “Titolare del Contratto di Trasporto” si intende il soggetto che ha stipulato con E-Distribuzione il contratto di trasporto e con Terna il contratto di dispacciamento
9. per “Richiedente” si intende ciascun soggetto che richiede il dato di misura dell’energia immessa e prelevata. I Richiedenti si distinguono in:
10. “Richiedente Titolare di Contratto di Trasporto”, rispetto al quale il potere di richiedere i dati di misura deriva (i) dal Contratto di Trasporto, in relazione ai POD oggetto del servizio di trasporto e (ii) dall’autorizzazione di cui all’allegato n.3, in relazione ai POD non oggetto del servizio di trasporto
11. “Richiedente non Titolare di Contratto di Trasporto” rispetto al quale il potere di richiedere i dati di misura deriva (i) dalla titolarità del POD o (ii) dall’autorizzazione di cui all’allegato n.3 rilasciata dal Titolare del POD in favore dello stesso Richiedente
12. per “Punti di Prelievo/Immissione” si intendono i punti in cui l’energia elettrica viene prelevata/immessa da/nella rete elettrica
13. per “POD” si intende il codice alfanumerico identificativo dei Punti di Prelievo/Immissione
14. Per “Servizio di aggregazione e consegna dei dati di misura rilevati tramite telelettura dei misuratori elettronici (di seguito GME/CEO/CE2G a regime), installati presso i Punti di Prelievo/Immissione” si intende il servizio disciplinato nel presente contratto (di seguito anche “il Servizio”)
15. Per “Contratto di dispacciamento” si intende Il contratto per la gestione coordinata delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale per garantire il bilanciamento del sistema elettrico.

**Art. 3 Oggetto**

Il presente contratto regolamenta l’erogazione, da parte di Distribuzione e in favore del Richiedente, del Servizio dettagliatamente descritto nell’allegata Specifica tecnica (all. n.1).

Lo svolgimento del Servizio è subordinato, salvo il caso di Richiedente Titolare Contratto di Trasporto in relazione ai POD oggetto del servizio di trasporto stesso, alla preventiva trasmissione da parte del Richiedente a Distribuzione dell’autorizzazione di cui all’allegato n.3 contenente il consenso scritto rilasciato ai sensi dell’art.21 del TIME e successive modificazioni e dell’art. 6(1) lett. a) del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), con cui il Titolare autorizza la comunicazione al Richiedente, con le modalità indicate al successivo art.4, delle misure dell’energia elettrica relative ai Punti di Prelievo/Immissione di cui risulti intestatario.

Fermo restando l’obbligo informativo per il Richiedente di cui all’art. 4, qualora la titolarità di un POD oggetto del Servizio muti a seguito di voltura, subentro o altra variazione contrattuale, il servizio verrà interrotto automaticamente per tale POD a partire dal mese successivo.

Art. 4 Misure oggetto del Servizio

Il Servizio riguarda i POD indicati dal Richiedente e riportati nell’allegato 2.

Il Richiedente Titolare del Contratto di Trasporto, per i POD in prelievo oggetto del Contratto di Trasporto, può indicare direttamente attraverso il portale Trader i POD interessati dal servizio mentre è tenuto necessariamente alla compilazione dell’allegato 2 per i POD oggetto del contratto di Trasporto per cui è richiesta la misura in immissione o per i POD in prelievo/immissione non oggetto del Contratto di trasporto.

Il Richiedente potrà richiedere durante la vigenza del presente contratto, che - a partire dal primo giorno di un determinato mese espressamente indicato - il Servizio venga disattivato per alcuni POD o attivato per POD ulteriori, come di seguito:

* Il Richiedente Titolare del Contratto di Trasporto, potrà richiedere la variazione attraverso il portale Trader nel caso in cui i POD interessati dalla modifica siano oggetto del Contratto di Trasporto e si tratti di POD in prelievo. Per i POD oggetto del contratto di Trasporto per cui è richiesta la misura in immissione o per i POD in prelievo/immissione non oggetto del Contratto di trasporto, la richiesta dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica certificata (di seguito PEC), che dovrà pervenire entro il giorno 15 del mese precedente a quello indicato per l’attivazione del nuovo servizio. Unitamente alla comunicazione, dovrà pervenire a Distribuzione l’allegato 2 debitamente aggiornato e l’atto contenente il consenso scritto (all.n.3) dei Titolari alla comunicazione al Richiedente, delle misure dell’energia elettrica relative ai Punti di Prelievo/Immissione di cui risultino intestatari. La PEC dovrà avere il seguente oggetto: “Allegato 2 – Elenco POD disattivazione punti di prelievo/immissione – CF/PI richiedente – Tipo di servizio per cui si richiede la disattivazione (mensile/giornaliero)”;
* Il Richiedente non Titolare del contratto di Trasporto, dovrà effettuare una richiesta mediante comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica certificata (di seguito PEC), che dovrà pervenire entro il giorno 15 del mese precedente a quello indicato per l’attivazione del nuovo servizio. Unitamente alla comunicazione, dovrà pervenire a Distribuzione l’allegato 2 debitamente aggiornato e l’atto contenente il consenso scritto (all.n.3) dei Titolari alla comunicazione al Richiedente, delle misure dell’energia elettrica relative ai Punti di Prelievo/Immissione di cui risultino intestatari. La PEC dovrà avere il seguente oggetto: “Allegato 2 – Elenco POD disattivazione punti di prelievo/immissione – CF/PI richiedente – Tipo di servizio per cui si richiede la disattivazione (mensile/giornaliero)”.

Il Richiedente si impegna a verificare eventuali modifiche della titolarità dei POD già oggetto del Servizio e a trasmettere tempestivamente a Distribuzione l’atto contenente il consenso scritto dei nuovi Titolari (all. n.3), o l’esclusione del POD dall’elenco.

Il Richiedente Titolare del Contratto di Trasporto - in relazione ai POD che sono oggetto del servizio di trasporto e che possono essere indicati direttamente attraverso il portale Trader - dichiara con la sottoscrizione del presente Contratto di essere autorizzato dai Titolari a ricevere i dati di misura e non è tenuto alla trasmissione dell’allegato 3.

Per eventuali POD non oggetto del servizio di trasporto e per i POD di cui è richiesta la misura in immissione, questi dovranno essere indicati puntualmente nell’allegato 2 e accompagnati dalla trasmissione dell’allegato 3.

Il Richiedente manleva Distribuzione da qualunque danno conseguente alla trasmissione dei dati di misura, avvenuta a seguito della violazione da parte del Richiedente della previsione di cui al presente articolo.

L’attivazione o la disattivazione del Servizio per ulteriori POD comporterà l’adeguamento del corrispettivo totale del Servizio, in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 7.

**Art. 5 Frequenza del servizio**

La frequenza della messa a disposizione dei dati può essere giornaliera o mensile. Il Servizio con frequenza giornaliera e il Servizio con frequenza mensile, se attivati per il medesimo POD, vengono considerate come due prestazioni distinte. L’attivazione del servizio con frequenza giornaliera presuppone l’attivazione anche di quello con frequenza mensile.

Il Servizio sarà effettuato da Distribuzione con la frequenza indicata dal Richiedente in relazione a ciascun POD, così come richiesta dal Richiedente nell’allegato 2.

Il Richiedente potrà in ogni tempo chiedere che a partire dal primo giorno di un determinato mese venga modificata la frequenza precedentemente richiesta, previa comunicazione scritta a Distribuzione via PEC, che dovrà pervenire entro il giorno 15 del mese precedente unitamente all’invio dell’all. 2 debitamente aggiornato. La PEC dovrà avere il seguente oggetto: “Allegato 2 – Elenco POD modifica frequenza servizi– CF/PI richiedente”.

La modifica della frequenza di rilevazione comporterà il conseguente adeguamento dell’importo annuale totale del Servizio, in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 7.

**Art. 6 Disponibilità delle informazioni relative ai dati di misura**

Fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 11, i dati relativi alle misure di ciascun POD trattati come da Specifica Tecnica, verranno messi a disposizione del Richiedente su un apposito sito internet ad accesso protetto, con le modalità e i tempi previsti nell’allegata specifica tecnica e nel formato di Distribuzione noto al Richiedente, previa trasmissione da parte del Richiedente della documentazione necessaria al rilascio delle credenziali di accesso al Server NextCloud D.E.ME.TRA (all.n.4).

#### Art. 7 Corrispettivi

A titolo di corrispettivi per l’erogazione del Servizio, il Richiedente dovrà corrispondere a Distribuzione, indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto:

1. **un canone fisso per anno solare** differenziato per:
2. il Richiedente Titolare di Contratto di Trasporto (art. 2 lett. d) punto 1) i)) e il Richiedente Titolare del POD (art. 2 lett. d) punto 2) i));
3. il Richiedente Titolare di Contratto di Trasporto (art. 2 lett. d) punto 1) ii)) e il Richiedente non Titolare del Contratto di Trasporto (art. 2 lett. d), punto 2) ii))

secondo quanto dettagliato nella tabella seguente.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Richiedente A  | Richiedente B\_fascia1 | Richiedente B\_fascia2 | Richiedente B\_fascia3 |
| Canone fisso per anno solare | 147,00 € | 189,00 € |

Nei casi in cui il Richiedente A richieda prestazioni anche in qualità di Richiedente B, verrà applicato il canone fisso per anno solare come Richiedente B;

 b) **un corrispettivo unitario per anno solare** **per singola prestazione** (giornaliera o mensile), riferita al singolo POD, differenziato secondo quanto dettagliato nella tabella seguente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Richiedente A  | Richiedente B\_fascia1 | Richiedente B\_fascia2 | Richiedente B\_fascia3 |
| Prezzo prestazione erogata per anno solare  | 2,65 € | 4,50 € | 3,75€ | 3,40€ |

|  |
| --- |
| **FASCE** |
| fascia 1: 0-50 POD |
| fascia 2: 51-500 POD |
| fascia 3: 501-POD oltre  |

Nei casi in cui il Richiedente A richieda prestazioni anche in qualità di Richiedente B, verrà applicato per queste ultime il corrispettivo unitario per anno solare come Richiedente B.

Il prezzo previsto per le fasce 2 e 3 trova applicazione esclusivamente per volumi incrementali rispetto alla fascia precedente.

L’importo totale da corrispondere al Distributore è dato dalla somma dei corrispettivi di cui ai punti a) e b) sopra descritti.

**Art. 8 Adeguamento corrispettivi**

Distribuzione ha diritto di richiedere, all’inizio di ciascun anno solare, un adeguamento dei corrispettivi in caso di variazione sostanziale dei costi sostenuti per l’erogazione del servizio.

L’adeguamento del corrispettivo sarà comunicato al Richiedente a mezzo PEC entro e non oltre il 31 ottobre, ferma restando la facoltà di recesso riconosciuta ai sensi del successivo articolo 13, e troverà applicazione con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno.

#### Art. 9 Fatturazione e Pagamenti

#### L’importo dovuto per il servizio verrà fatturato ai Richiedenti come di seguito:1. L’importo di cui al precedente art.7 lettera a) verrà fatturato da Distribuzione entro il primo semestre dell’anno N+1, riferito all’anno di competenza N.

#### 2. L’importo di cui all’art.7 lettera b) verrà fatturato con cadenza annuale da Distribuzione entro il primo semestre dell’anno N+1, in riferimento al servizio erogato nell’anno precedente, indipendentemente dalla data di attivazione del Servizio per POD.

Le fatture emesse verranno trasmesse tramite sistema di interscambio come previsto dalla regolazione vigente (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018). Eventuali modifiche ai dati fatturazione vanno comunicati a mezzo PEC.

#### I relativi pagamenti verranno effettuati dal Richiedente con valuta fissa per il beneficiario, entro 30 giorni dalla data di emissione fattura.

I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario con le coordinate che saranno a tal fine comunicate dal Distributore. Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il numero di fattura di riferimento.

Decorso il termine di scadenza sopra indicato previsto per il pagamento, Distribuzione, fatto salvo ogni altro diritto, addebiterà per ogni giorno di ritardato pagamento gli interessi legali. Qualora il ritardo del pagamento superi i 30 giorni, è facoltà di Distribuzione risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.

**Art. 10 Affidamento a Terzi del Servizio e Cessione del contratto**

Per lo svolgimento del Servizio oggetto del presente contratto Distribuzione ha facoltà di avvalersi di prestazioni di terzi, restando comunque unica responsabile nei confronti del Richiedente dell’adempimento delle obbligazioni assunte.

Distribuzione potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di distribuzione di energia elettrica.

Il Richiedente non potrà cedere il presente Contratto a terzi senza la preventiva autorizzazione di Distribuzione e la preventiva consegna a Distribuzione del consenso scritto, di cui all’art.21 del TIME, con cui il Titolare autorizza la comunicazione dei dati della misura al terzo.

**Art. 11 Responsabilità e Penali di Distribuzione**

#### In caso di inadempimento agli obblighi assunti con il presente Contratto, Distribuzione non richiederà il pagamento delle prestazioni non erogate.

Distribuzione non sarà responsabile per i ritardi nell’espletamento del presente Contratto per malfunzionamento dei gruppi di misura, per indisponibilità dei dati di misura per qualsiasi causa o per causa di forza maggiore o per fatto del terzo, nonché per effetto di provvedimenti normativi o regolamentari.

Distribuzione non risponde altresì di inadempimento del Servizio allorquando il Titolare invii comunicazione di ritiro del consenso previsto dall’art. 3 del presente Contratto. Qualora pervenga tale comunicazione Distribuzione ne darà informativa al Richiedente.

Art.12 Durata

Il presente contratto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e avrà scadenza il 31 dicembre 2025. Dopo tale data si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno in mancanza di disdetta da darsi da una delle Parti a mezzo PEC da far pervenire, all’indirizzo del destinatario, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza originaria e dei successivi termini di proroga.

**Art. 13 Cessazione del servizio**

Le Parti potranno recedere dal Servizio, sia integralmente che in relazione a singoli POD specificamente indicati, dandone comunicazione scritta via PEC all’altra Parte con 30 giorni di preavviso e la cessazione del Servizio sarà efficace dal primo giorno del mese successivo.

Il Servizio cesserà altresì qualora pervenga a Distribuzione da parte del Richiedente la revoca del consenso previsto dall’art. 3 comma 2 del presente contratto con riferimento ai POD oggetto di revoca.

Distribuzione si riserva di cessare il Servizio o di modificare il perimetro dei Servizi resi, con preavviso di 30 giorni, in conseguenza di modifiche nella normativa di riferimento e/o nella regolamentazione tecnica di settore, intervenute successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo.

#### Art. 14 Protezione dei dati personali

Per le definizioni inerenti al trattamento dei dati personali, si rinvia espressamente al Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), al d.lgs. n. 196/2003 (“Codice Privacy”) nonché ad ogni altra normativa applicabile in materia di protezione di dati personali (“Normativa Privacy”).

Le Parti riconoscono e accettano di adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa Privacy e che i dati personali necessari per la sottoscrizione e la gestione del Contratto (ad esempio, i dati personali dei rappresentanti legali, dei dipendenti, collaboratori e degli altri contatti di riferimento) sono acquisiti autonomamente e reciprocamente nel corso della negoziazione del Contratto e trattati solo per la sottoscrizione e gestione dello stesso, o per ottemperare alle leggi applicabili.

Con riferimento all’oggetto del Contratto, le Parti si danno reciprocamente atto di agire, ciascuna per le attività di propria competenza, in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali. Precisamente, Distribuzione è autonomo Titolare dei dati personali oggetto di trasferimento in funzione del servizio di distribuzione di energia elettrica fornito ai propri clienti, e predispone autonomamente i dati oggetto di trasferimento secondo quanto indicato nelle Specifiche Tecniche allegate al presente Contratto.

Il Richiedente dichiara e garantisce di disporre di un’adeguata base giuridica (es. consenso, contratto, ecc.) per ricevere e trattare i dati personali oggetto di trasferimento, in compliance con la Normativa Privacy, e si impegna a cancellare immediatamente eventuali dati personali che dovesse ricevere in assenza di una valida base giuridica ai sensi dell’art. 6 del GDPR, dandone prontamente comunicazione a Distribuzione.

Nel trattamento dei dati personali le Parti si impegnano a adottare le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate previste dalla Normativa Privacy, nonché ogni altra misura preventiva di sicurezza dettata dall'esperienza, idonea ad evitare un trattamento illecito o indesiderato dei dati personali.

Le Parti si impegnano altresì a garantire che i soggetti interessati abbiano ricevuto o riceveranno adeguate informazioni sull'attività di trattamento di cui sopra e che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate a mantenere riservati e a non diffondere i dati personali trattati durante lo svolgimento delle loro attività. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di Distribuzione sono disponibili sul sito web della società al link https://www.e-distribuzione.it/privacy.html

Ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell’altra per i danni provocati dall’inadempimento della presente clausola. Ciascuna Parte dovrà rispondere dinnanzi agli interessati per i danni provocati da eventuali violazioni dei diritti di terzi nell’ambito delle presenti clausole.

#### Art. 15 Comunicazioni e Rappresentanza

## Le comunicazioni fra le Parti previste dal presente contratto o comunque inerenti il medesimo, se non diversamente previsto nei casi specifici, avverranno mezzo PEC. Dette comunicazioni verranno scambiate fra i soggetti sottoindicati, nominati dalle Parti loro rispettivi rappresentanti per quanto concerne l’esecuzione del presente contratto.

Tutte le comunicazioni al Richiedente dovranno pervenire a:

RAGIONE\_SOCIALE\_- ViaPiazza, numero\_civico - CAP Località (Provincia)

NOME e COGNOME del Referente

tel. Numero Telefono

PEC: indirizzo PEC

e-mail: indirizzo e-mail

Tutte le comunicazioni a Distribuzione dovranno pervenire a:

PEC trasporto@pec.e-distribuzione.it

L’eventuale modifica della persona del rappresentante sarà comunicata dalla Parte al rappresentante dell’altra, per iscritto a mezzo PEC.

Le comunicazioni previste nella specifica tecnica saranno scambiate fra i referenti tecnici indicati dalle Parti con successiva comunicazione.

#### Art. 16 Foro competente

Nel caso in cui insorgano controversie in relazione al presente accordo, comprese quelle sulla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le Parti cercheranno di comporre amichevolmente la controversia entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione con cui una parte lo richieda all’altra.

Nel caso in cui non si addivenisse ad una composizione amichevole della controversia, nel termine indicato, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

#### Art. 17 Oneri tributari e fiscali

Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, e D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell’esercizio di impresa e pertanto sono assoggettate a IVA.

Il presente contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.p.r. 131/1986 ed il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

In tal caso, l’imposta è comunque dovuta in misura fissa in quanto i corrispettivi dovuti per le relative prestazioni sono da assoggettare a IVA.

Il pagamento dell’imposta di bollo, verrà effettuata da E-Distribuzione in modo virtuale mediante autorizzazione n.133874/99 del 27/10/1999; il relativo importo vi verrà addebitato nella prima fattura emessa.

#### Art. 18 Clausole etiche

1. **Normativa Etica**
	1. Distribuzione nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la Corruzione (Piano TZC), nella Policy sui Diritti Umani del Gruppo Enel cui ED ha aderito e consultabili all’indirizzo: https://www.enel.com/investors/sustainability/daily-commitment/sound-governance-ethical-conduct/principles-underpinning-our-work, nonché ai principi contenuti nel Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs 231/2001 adottato da Distribuzione che quest’ultima si rende disponibile a condividere con [X] ove richiesto
	2. Distribuzione, inoltre, aderisce ed agisce in piena conformità ai principi del Global Compact che hanno ad oggetto la tutela dei diritti umani, la tutela dei lavoratori, la tutela dell’ambiente e la lotta alla corruzione in ogni sua forma.
	3. [x] , nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi, si riferisce a principi equivalenti a quelli adottati da Enel ai sensi degli articoli 1.1 e 1.2.
	4. Le Parti dichiarano altresì di impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge in tema di corruzione e riciclaggio di denaro; tutela del lavoro minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, di associazione e di rappresentanza, di lavoro forzato, di sicurezza e tutela ambientale, di condizioni igienico sanitarie nonché al rispetto delle vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell’esecuzione del Contratto. Resta inteso che trovano applicazione le convenzioni ILO o la normativa vigente nel Paese in cui le attività devono eseguirsi se più restrittive.
	5. [x]  si impegna ad informare in merito a situazioni che potrebbero causare l'impossibilità di adempiere ai principi di cui agli articoli precedenti, nonché ai piani attuati per porvi rimedio. In tale ambito, ED si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi attività di controllo e monitoraggio volta a verificare il rispetto dei principi e delle obbligazioni di cui agli articoli precedenti. In caso di violazioni dei principi di cui agli articoli precedenti, in relazione all'esecuzione degli obblighi del presente Contratto, Distribuzione avrà il diritto di risolvere immediatamente il Contratto e di richiedere il risarcimento dei danni.
2. **Conflitto di Interessi**
	1. [x]  dichiara di non essere in conflitto di interessi e si impegna ad agire nell'interesse di Distribuzione evitando situazioni che potrebbero causare un conflitto di interessi durante l’esecuzione del presente Contratto.
	2. Per tutta la durata del Contratto, qualora si determinasse una situazione idonea a generare un conflitto di interessi, [x]  si impegna a darne prontamente comunicazione scritta a Distribuzione e ad attenersi alle ragionevoli istruzioni di quest’ultima, che saranno dettate previa consultazione e valutazione delle esigenze motivatamente rappresentate da [x] , ferma restando la facoltà di Distribuzione di risolvere il Contratto.

Ai fini del presente articolo, “Conflitto di Interessi” significa la situazione in cui l'interesse secondario (economico, finanziario, familiare o di altro tipo) di un amministratore e/o un dipendente di una Parte può interferire o tendere a interferire con la capacità di prendere in modo imparziale decisioni nell'interesse delle Parti e di adempiere ai doveri e alle responsabilità ricoperti, nel contesto della negoziazione o dell'esecuzione del Contratto.

1. **Dichiarazioni di integrità[[1]](#footnote-2) (da far rilasciare a società di diritto italiano)**
	1. [x]  dichiara:

- di non essere stato destinatario di sentenza anche di primo grado o sottoposto a procedimenti relativamente a uno o più dei seguenti reati: associazione per delinquere, terrorismo, corruzione, riciclaggio, riduzione in schiavitù, bancarotta, reati contro la pubblica amministrazione e i pubblici servizi, contro l'ambiente, contro il patrimonio aziendale o reati finanziari o tributari, contro la legittimità delle gare pubbliche.

- di non essere a conoscenza di essere oggetto di indagini relativi a uno o più dei reati sopra citati.

[x]  si impegna ad informare prontamente Distribuzione ed a fornire qualsiasi documentazione pertinente nel caso venisse a conoscenza di essere sottoposta a procedimenti e/o nel caso fosse oggetto di indagini in relazione ai summenzionati reati.

* 1. Qualora fosse accertato, con sentenza anche di primo grado, che [x]  abbia commesso uno o più reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001, Distribuzione sarà legittimata a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1456 cod.civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Distribuzione in relazione a tali reati.

[Oppure]

1. **Dichiarazioni di integrità da far rilasciare a società non di diritto italiano[[2]](#footnote-3)**

4.1. [x]  dichiara:

* di non essere stato destinatario di sentenza anche di primo grado o sottoposto a procedimenti relativamente a uno o più dei seguenti reati: associazione per delinquere, terrorismo, corruzione, riciclaggio, riduzione in schiavitù, bancarotta, reati contro la pubblica amministrazione e i pubblici servizi, contro l'ambiente, contro il patrimonio aziendale o reati finanziari o tributari, contro la legittimità delle gare pubbliche.
* di non essere a conoscenza di essere oggetto di indagini relativi a uno o più dei reati sopra citati.

[x]  si impegna a informare tempestivamente Distribuzione e a fornirle ogni documentazione utile nel caso in cui [x]  venga a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti e/o di essere oggetto di indagini relative ai suddetti reati.

4.2. Qualora venga accertato, anche con sentenza di primo grado, che [ ]  ha commesso uno o più dei suddetti reati, Distribuzione potrà risolvere il contratto con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente causati a Distribuzione.

1. **Dichiarazione ex Parte Speciale “D reati contro la personalità individuale” [[3]](#footnote-4)**
	1. [x]  dichiara a Distribuzione di non essere mai stata indagata negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati agli articoli 25-quinquies, 25-duodecies e 25-terdecies del D.lgs. 231/2001.
2. **Clausola aziendale di salute, sicurezza e ambiente**
	1. In Distribuzione, nessun lavoro può essere svolto compromettendo la salute, la sicurezza e l’ambiente. Per questo motivo, come stabilito nella Stop Work Policy, qualsiasi situazione a rischio o comportamento non sicuro dovrà comportare la sospensione dei lavori ed il ripristino delle condizioni di salute, sicurezza e ambiente. In Distribuzione la tutela della salute e della sicurezza, dell’integrità psico-fisica delle persone e dell’ambiente non è sono soltanto un obbligo legale ma è una responsabilità morale verso i propri dipendenti e i propri fornitori.
	2. [x]  prende atto dell'impegno di Distribuzione nel promuovere e consolidare una cultura della salute, della sicurezza e della tutela dell'ambiente, e si impegna a rispettare gli stessi principi e le disposizioni delle Condizioni Salute, Sicurezza ed Ambiente, ove applicabili.
	3. Distribuzione è fortemente e costantemente impegnata nel diffondere e consolidare la cultura della salute, della sicurezza e dell’ambiente. Questo impegno è ulteriormente demarcato nella “Dichiarazione di impegno per la salute e sicurezza”, la “Stop Work Policy” e la “Policy ambientale” consultabili ai seguenti indirizzi: <https://globalprocurement.enel.com/documents/health-and-safety-documents>

<https://corporate.enel.it/en/company/policy-environmental-enel>.

1. **Sanzioni Internazionali**
	1. Ciascuna Parte rispetta pienamente tutte le prescrizioni di legge relative alle Sanzioni con riferimento all’esecuzione del presente Contratto.

Ciascuna Parte dichiara di non essere un Soggetto Sanzionato e si impegna a non coinvolgere, direttamente o indirettamente, qualsiasi Soggetto non autorizzato nell’esecuzione del presente Contratto.

* 1. Nessuna delle Parti (i) contribuisce o rende in altro modo disponibile tutti o parte dei proventi del presente Contratto, direttamente o indirettamente, per, o a beneficio di, finanziamento di attività, affari o investimenti di qualsiasi Soggetto Sanzionato e/o non autorizzato o (ii) si impegna in qualsiasi transazione, attività o comportamenti che possano indurre una parte del contratto a violare qualsiasi Sanzione. Ciascuna Parte mantiene in vigore e applica politiche e procedure volte a garantire il rispetto delle Sanzioni e comunica tempestivamente per iscritto all’altra Parte qualsiasi modifica degli obblighi e delle dichiarazioni di cui sopra che si possono verificare durante il periodo di valenza del presente Contratto, nonché il verificarsi di qualsiasi circostanza che comporti o che possa comportare una violazione di un qualsiasi obbligo e dichiarazione di cui sopra durante la durata del presente Contratto. Ciascuna Parte manleva e indennizza l’altra parte da qualsiasi danno, perdita, costo o spese derivanti o connesse alla violazione degli obblighi e dichiarazioni di cui sopra e ciascuna Parte può anche risolvere il presente Contratto nel caso in cui, a partire dalla sua esecuzione, l’altra Parte violi i termini degli obblighi e delle dichiarazioni di cui sopra.
	2. In tal caso ciascuna Parte può notificare la risoluzione all’altra Parte indicando il motivo della stessa e le Parti possono negoziare in buona fede al fine di mitigare il più possibile eventuali perdite o danni in connessione con o derivanti dalle Sanzioni. In mancanza di tale accordo, entro 30 giorni dalla comunicazione della volontà di risoluzione, il presente Contratto sarà automaticamente risolto e ciascuna Parte rinuncia a qualsiasi reclamo, azione o petizione in relazione o derivante dalle Sanzioni, salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge o dal Contratto, derivante da qualsiasi altro obbligo non adempiuto ai sensi del Contratto.

**Sanzioni**: Significa le sanzioni economiche o finanziarie, gli embarghi, controlli delle esportazioni o altre misure restrittive imposte o amministrate dalle Autorità Sanzionatorie.

**Autorità Sanzionatorie:** (a) il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;(b) gli Stati Uniti d'America(c) l'Unione Europea o uno dei suoi Stati membri;(d) il Regno Unito; e(e) i governi e le istituzioni o le agenzie di uno dei punti da (b) a (d) di cui sopra, inclusi l'OFAC, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (“BIS“) il Consiglio dell'Unione Europea e il Ministero del Tesoro di Sua Maestà Britannica tramite l'OFSI. **Paese Sanzionato:** Significa qualsiasi stato, regione o territorio soggetto e destinatario di Sanzioni imposte da un’Autorità Sanzionatoria che interamente vieta e limita i rapporti con tale stato, regione o territorio (alla data del presente Contratto [Crimea e Sebastopoli, Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, alcune zone dell’Ucraina non controllate dal governo nelle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhya; e, in una certa misura, Venezuela]).

**Soggetto Sanzionato:** Significa (a) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che è posseduto, o è controllato da uno o più persone fisiche o giuridiche, da entità o organismi che sono elencati in qualsiasi lista di Soggetti Sanzionati gestita dalle Autorità Sanzionatorie; (b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, situato, organizzato o residente in un Paese Sanzionato; o (c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica, entità o organismo, con cui è vietato dalla normativa sulle Sanzioni sia intraprendere rapporti economici, commerciali o di altro tipo, sia avere rapporti che potrebbero comportare una violazione delle Sanzioni, e qualsiasi altra persona fisica o giuridica, entità o organismo altrimenti sottoposti a qualsiasi Sanzione. **Soggetto non Autorizzato:** Significa uno dei seguenti: (i) qualsiasi Soggetto Sanzionato; (ii) qualsiasi soggetto che svolga attività economiche, commerciali ed abbia rapporti finanziari con qualsiasi Soggetto Sanzionato, a condizione che tali rapporti siano vietati o potrebbero comportare un rischio di irrogazione di sanzioni nei confronti di tale soggetto; (iii) qualsiasi soggetto controllato o collegato ai soggetti elencati sopra. La definizione di Soggetto non Autorizzato potrebbe includere anche: “qualsiasi soggetto che abbia rapporti d’affari, commerciali, economici o finanziari (1) in un Paese Target; (2) con il governo di un Paese Target; o (3) con qualsiasi persona fisica o giuridica situata, organizzata o residente in un Paese Target; a tal fine, i Paesi Target includono, alla data del presente Contratto: Afghanistan, Bielorussia, Cuba, Iran, Nicaragua, North Korea, Russia, Sudan, Syria, Venezuela, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica di Guinea, Repubblica di Guinea-Bissau, Haiti, Libia, Mali, Myanmar (Birmania), Somalia, Sud Sudan, Zimbabwe.

1. **Clausola di sostenibilità**
	1. Distribuzione persegue un modello di business sostenibile e pone la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, insieme all’innovazione, al centro della propria cultura aziendale, implementando un sistema di sviluppo basato sulla condivisione della creazione di valore, sia all’interno che all’esterno dell’azienda. Distribuzione persegue il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).

Distribuzione è impegnata a far crescere la sostenibilità sociale, economica e ambientale, anche attraverso i rapporti con i terzi.

[x]  dichiara di conoscere i principi di sviluppo sostenibile di Distribuzione disponibili al seguente link: <https://www.enel.com/it/azienda/storie/articles/2019/08/impegni-sostenibilita-enel-nazioni-unite> e di condividerne le finalità.

**Il Richiedente ………………………………………………………………………….**

\*\*\*

1. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., approvare specificatamente mediante sottoscrizione le seguenti clausole:

**Art. 5** Frequenza del servizio

**Art. 6** Disponibilità delle informazioni relative ai dati di misura.

**Art. 8** Adeguamento corrispettivi

**Art. 9** Fatturazione e Pagamenti

**Art. 11** Responsabilità e Penali di Distribuzione

**Art. 10** Affidamento a Terzi del Servizio e Cessione del Contratto

**Art. 12** Durata eTacito rinnovo

**Art. 13** Cessazionedel servizio

**Art. 16** Foro competente

se firmata digitalmente dal legale rappresentate o da un procuratore della società, dovrà essere sottoscritta anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il proprio potere di rappresentanza (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

Roma, li GG/MM/AAAA

**e-distribuzione S.p.A. ………………………………………………………………………….**

**Il Richiedente ………………………………………………………………………….**

1. Tale clausola non si applica nei contratti: (i) con gli Enti Pubblici e (ii) con le società di diritto straniero in quanto non sono sottoposte al D.lgs. 231/2001. [↑](#footnote-ref-2)
2. Tale clausola non si applica nei contratti con gli Enti Pubblici. [↑](#footnote-ref-3)
3. Tale clausola non si applica nei contratti: (i) con gli Enti Pubblici e (ii) con le società di diritto straniero in quanto non sono sottoposte al D.lgs. 231/2001. [↑](#footnote-ref-4)